**COMUNE DI PETRIOLO**



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI, COMPRESE LE ASSOCIAZIONI.**

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Petriolo di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati comprese le associazioni.

**Art. 2 - Natura degli interventi**

1. L’intervento del Comune, oggetto del presente regolamento, si distingue nelle seguenti tipologie:

a) CONTRIBUTI: corresponsione a fondo perduto di somme per attività mirate al raggiungimento di scopi riconducibili alle finalità indicate all’articolo 2 dello Statuto comunale, aventi carattere occasionale o continuativo per le quali il Comune si accolla solo una parte dell’onere complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell’interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione;

b) VANTAGGI ECONOMICI: si intende la fruizione di beni mobili o immobili e servizi del Comune, gratuiti o a tariffe agevolate, con esclusione di quei beni per i quali esiste una apposita normativa di accesso e di utilizzo. In particolare sono considerate agevolazioni economiche: l’utilizzazione di attrezzature di proprietà comunale, l’utilizzo episodico di sale e spazi di proprietà o in uso dell’Amministrazione comunale;

c) SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI: erogazione di interventi di carattere economico tendenti alla riduzione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come enunciato dall’articolo 38 della Costituzione.

In particolare:

c.1) sussidi, quando si tratta di interventi di carattere socio-assistenziale nei confronti di soggetti in condizioni di bisogno;

c.2) ausili finanziari, quando si tratta di un intervento straordinario volto a concorrere al

superamento di un particolare stato di difficoltà della persona o della famiglia dovuto a cause straordinarie;

d) PATROCINIO: adesione simbolica e manifestazione di apprezzamento del Comune nei riguardi di iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, turistiche, sportive, artistiche e scientifiche, riconducibili alle finalità indicate all’articolo 2 dello Statuto comunale, ritenute valide sotto il profilo dell’interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione.

**Art. 3 - Soggetti beneficiari**

1. Possono chiedere ed ottenere la concessione dei benefici, di cui all’articolo 2 del presente regolamento, persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni, anche non aventi personalità giuridica, di norma residenti o operanti nel territorio comunale i quali:

a) nel caso di persone fisiche:

- versino in una situazione disagiata, tale da non garantire il diritto ad una dignitosa qualità della vita;

- pongano in essere attività ed iniziative riconducibili alle finalità indicate all’articolo 2 dello Statuto comunale, purché non abbiano fini di lucro privilegiando quelle a carattere continuativo;

- se cittadini extracomunitari, a condizione che siano in regola con le norme sull’ingresso e il soggiorno nel territorio italiano;

b) nel caso di enti pubblici e privati, comprese le associazioni:

- abbiano finalità e pongano in essere attività riconducibili alle finalità indicate all’articolo 2 dello Statuto comunale, purché ritenute valide sotto il profilo dell’interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione, non perseguano fini di lucro, privilegiando coloro che svolgono attività a carattere continuativo;

- perseguano finalità di significato morale particolare, quali ad esempio l’aiuto e il sostegno a soggetti in particolari situazioni di disagio economico e sociale;

- compiano attività di interesse generale e contribuiscano al mantenimento dell’ambiente e dell’equilibrio idrogeologico del territorio;

Il soggetto beneficiario non può appartenere ad alcuna articolazione di un partito politico.

I soggetti beneficiari si impegnano ad impiegare il beneficio nell’espletamento dell’attività per la quale è richiesto e ad utilizzare per lo svolgimento dell’attività spazi idonei e conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, qualora gli stessi non coincidano con immobili di proprietà o in uso dell’amministrazione comunale.

L’amministrazione comunale è quindi sollevata da qualsiasi azione risarcitoria e/o responsabilità causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea da qualsiasi rapporto istaurato tra soggetti beneficiari e terzi. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza e pubblica incolumità è a carico del soggetto beneficiario.

**TITOLO II**

**CONTRIBUTI**

**Art. 4 - Tipologia e modalità degli interventi**

1. Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari.

**Art. 5 - Contributi ordinari**

1. I contributi ordinari consistono nell’assegnazione di contributi in denaro a sostegno dell’attività ordinaria del privato, dell’ente o dell’associazione richiedente.
2. La Giunta comunale, verificata la sussistenza della disponibilità finanziaria, pubblica uno o più bandi per l’assegnazione di benefici economici. Ogni bando o avviso indicherà l’oggetto, le finalità, gli obiettivi, il tipo di beneficio economico e la sua entità, le modalità di partecipazione, il termine per la presentazione delle domande ed i criteri per l’assegnazione dei benefici economici.
3. La Giunta comunale può tuttavia prendere in considerazione domande di benefici economici non previsti da specifico bando o avviso, sempre che sussista la disponibilità finanziaria.
4. Le domande, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e contenere il bilancio di previsione o altra documentazione contabile attestante la situazione finanziaria per la quale si richiede il contributo.
5. I contributi ordinari hanno lo scopo di rendere possibile il tendenziale pareggio finanziario di bilancio da parte del soggetto beneficiario. L’accoglimento e l’ammontare del contributo sono determinati dalla Giunta comunale.

**Art. 6 - Contributi straordinari**

1. I contributi straordinari consistono nell’assegnazione di una somma in denaro *una tantum* che può essere erogata, con lo scopo di rendere possibile il tendenziale pareggiofinanziario di bilancio da parte del soggetto beneficiario, nei seguenti casi:
	1. a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell’Ente o associazione richiedente;
	2. per l’acquisto di beni durevoli, attrezzature e materiale vario;
	3. per la realizzazione di interventi strutturali su immobili di proprietà dell’Ente o dell’associazione richiedente che siano comunque a vantaggio della comunità locale;
2. Le domande per la richiesta di assegnazione del contributo straordinario, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e contenere il quadro economico dell’intervento oggetto del contributo.
3. La Giunta comunale deciderà sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziate nel bilancio comunale determinando l’entità del contributo.
4. In caso di più richieste di contributi straordinari, il contributo verrà erogato sulla base della continuità dell’iniziativa, del coinvolgimento di altre associazioni o enti, della capacità di autofinanziamento, della rilevanza territoriale dell’iniziativa, degli strumenti di promozione e altri criteri stabiliti dalla Giunta comunale.
5. L’assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l’assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.
6. Al fine di ottenere il pagamento, il beneficiario del contributo straordinario deve presentare al Comune, a conclusione dell’iniziativa per la quale ha chiesto il contributo, la seguente documentazione:

a) consuntivo delle entrate e delle uscite, relativo all’intervento oggetto di contributo, nel quale dovrà risultare, tra le entrate, l’intervento finanziario concesso;

b) fatture o ogni altro documento giustificativo delle spese relative all’intervento oggetto di contributo;

c) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesta l’entità di eventuali contributi concessi da altri enti e che l’intervento oggetto di contributo è stato svolto secondo la relazione ed il preventivo presentati;

* 1. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa al regime fiscale;

**Art. 7 – Rendiconto**

1. A conclusione dell’attività per le quali è stato richiesto e concesso il contributo (Ordinario e/o Straordinario), i soggetti destinatari del contributo sono tenuti a presentare all’amministrazione apposito rendiconto delle spese sostenute ovvero una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, descrittiva delle attività effettivamente svolte.
2. Qualora richiesto, la Giunta può accordare un anticipo del contributo.
3. Casi di esclusione/riduzione del contributo economico concesso:

L’ente, dopo aver valutato la documentazione prodotta a rendiconto, può ridurre o revocare l’erogazione del contributo se ricorrono i casi di seguito previsti.

Sono ritenute ammissibili le sole spese relative alla realizzazione delle iniziative direttamente imputabili all’attività alle quali la richiesta è riferita.

Non sono ritenute ammissibili spese relative a prestazioni personali del soggetto beneficiario e di tutti coloro che a qualsiasi titolo volontariamente collaborano all’attività o che sono solo indirettamente riferite all’iniziativa

Il contributo può essere ridotto qualora l’attività realizzata risulti differente o inferiore a quella per la quale è stato concesso.

La revoca è disposta nei seguenti casi:

1. mancato svolgimento dell’attività ammessa a contributo per cause oggettivamente dipendenti dal beneficiario;
2. mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista per la liquidazione;
3. sostanziali difformità, non autorizzate, tra attività svolte e attività prevista;
4. rinuncia da parte del beneficiario.

**TITOLO III**

**VANTAGGI ECONOMICI**

**Art. 8 - Destinatari degli interventi**

1. Possono ricevere vantaggi economici comunque attribuiti i seguenti soggetti:
	1. persone fisiche;
	2. persone giuridiche;
	3. associazioni, gruppi e comitati, anche non aventi personalità giuridica.

**Art. 9 - Natura del vantaggio economico**

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative a:
	1. godimento di un bene comunale mediante:
		* 1. concessione a titolo gratuito od agevolato di suolo pubblico, edifici o locali di proprietà del Comune;
			2. concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc., a titolo gratuito per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con il Comune, oppure a pagamento per iniziative non patrocinate a carattere privato;
			3. concessione dell’uso gratuito di impianti, strutture, attrezzature, automezzi e personale del Comune sia per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con il Comune, sia per l’organizzazione di attività che hanno come scopo un interesse pubblico e la tutela del territorio;
	2. fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

servizi a domanda individuale;

servizio di trasporto scolastico.

**Art. 10 - Utilizzo di suolo pubblico, immobili, strutture o beni**

L’utilizzo gratuito o agevolato di suolo pubblico, immobili o strutture pubbliche da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione dell’attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Le attività consentite nei suddetti beni o locali non devono essere in contrasto con gli scopi del Comune e, comunque, devono essere lecite, non vietate dall’ordinamento e non contrarie all’ordine pubblico.

La disponibilità dei beni o locali è in ogni caso subordinata alla non utilizzazione degli stessi per iniziative ed attività specifiche del Comune, che hanno la precedenza.

Il vantaggio economico, di cui al comma 1, può essere ricorrente o occasionale e può essere concesso dalla Giunta comunale in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

La Giunta comunale può stabilire l’erogazione di sovvenzioni a enti o privati per l’utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.

Il Comune può consentire l’uso di beni mobili registrati da parte di enti o privati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale, culturale, ricreativa, sportiva o per la tutela del territorio.

L’uso dei beni di cui al comma 6 è disposto dal Funzionario responsabile sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta e previa domanda da parte dei soggetti interessati, nella quale deve essere indicata l’attività da svolgere e l’uso specifico del bene richiesto.

In caso di necessità inderogabili del Comune, questo può riservarsi la facoltà di revocare l’uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

**Art. 11 - Servizi a domanda individuale e di trasporto scolastico**

Per i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31.12.1983 e per il trasporto scolastico, il presente regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali il Comune intenda consentire esenzioni o agevolazioni di tariffa a particolari soggetti o categorie di soggetti.

È di competenza del Responsabile del Servizio l’accoglimento o il rigetto della richiesta di esenzione o riduzione dal pagamento delle rette per i servizi a domanda individuale.

Il Funzionario responsabile, presenta alla Giunta una relazione sui vantaggi economici relativi ai servizi a domanda individuale e di trasporto scolastico attribuiti nel periodo di riferimento.

L’esenzione o l’agevolazione di tariffa vengono concesse osservando i seguenti criteri congiunti:

a) residenza nel Comune;

b) reddito familiare sulla base dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente);

c) numero di figli che usufruiscono del servizio.

* 1. La Giunta comunale può definire livelli di ISEE in base ai quali erogare i vantaggi economici.

**CAPO IV**

**SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI**

**Art. 12 - Finalità**

1. Con gli interventi definiti “sussidi” ed “ausili finanziari”, l’Amministrazione comunale intende concorrere concretamente al superamento di situazioni di grave precarietà di soggetti in stato di bisogno.

**Art. 13 - Soggetti beneficiari e tipologia degli interventi**

1. Possono beneficiare di sussidi ed ausili finanziari le persone residenti nel Comune.
2. Gli interventi del Comune per il sostegno di persone in stato di bisogno possono essere i seguenti:
	1. interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi (quali ad esempio spese per traslochi, riscaldamento, acquisto di beni di primaria necessità, cure sanitarie, ecc.);
	2. interventi per il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;
	3. interventi per il sostegno e la promozione all’inclusione sociale;
	4. interventi in caso di calamità naturali;
	5. coperture di altri bisogni che verranno considerati e valutati di volta in volta, esaminata la documentazione prodotta e le necessità del caso.
3. Le modalità di assegnazione di sussidi ed ausili finanziari sono definite con deliberazione della Giunta comunale sulla base di motivata proposta.
4. Al fine di ottenere la concessione di sussidi ed ausili finanziari, è necessario che venga presentata una richiesta al Responsabile del Servizio competente, comprensiva di un’apposita relazione illustrativa che evidenzi lo stato di particolare bisogno e/o le gravi condizioni di disagio socio-economico dei soggetti e comprensiva della dichiarazione ISEE riferita all’ultima dichiarazione dei redditi presentata.

**CAPO V**

**PATROCINI**

**Art. 14 - Natura del patrocinio**

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli.
2. L’iniziativa di carattere sociale, culturale, turistico, sportivo, artistico, scientifico o di interesse pubblico deve essere rilevante per il territorio comunale e non deve avere scopo di lucro; fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrino nei fini dell’Amministrazione comunale promuovendone l’immagine e il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di interesse pubblico. Le iniziative devono essere conformi alle finalità espresse dallo Statuto comunale.
3. La concessione del patrocinio va formalizzata con apposito atto del Sindaco.
4. I beneficiari si impegnano a comunicare con adeguate forme di pubblicità che l’iniziativa o l’evento sono realizzate con il patrocinio del Comune e si impegnano a rispettare le prescrizioni concordate con l’Amministrazione comunale.
5. La richiesta di patrocinio dovrà pervenire almeno 5 giorni lavorativi prima della manifestazione o della scadenza di eventuali bandi esterni a questo ente ove sia previsto come requisito necessario ai fini della partecipazione. In particolari situazioni, debitamente motivate, potranno essere prese in considerazione anche le richieste pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato.

**CAPO VI**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 15 - Pubblicità**

1. Ai fini della trasparenza amministrativa, saranno previste adeguate forme di pubblicità di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013.

**Art. 16 – Abrogazioni**

1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari non compatibili con la presente disciplina.